



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 24 del 14/09/2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 24 DEL 14/09/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E RIDUZIONI PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi, questo giorno quattordici del mese di Settembre alle ore 21:00, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a Seduta i componenti il Consiglio Comunale.

Proceduto a fare l'appello risultano presenti:

		Presente	Assente
BACCUINI LUISA	Consigliere	X	
PEQINI MARIOL	Consigliere	X	
BONURA MARTINA	Consigliere	X	
FERRARI MARZIO	Consigliere		X
BORIOLO MONICA	Consigliere	X	
VISIOLO ROBERTO	Consigliere	X	
SARZI AMADE' BARBARA	Consigliere	X	
AVOSANI ALDO	Consigliere		X
SACCHI CHIARA	Consigliere		X
MANFREDINI ANDREA	Consigliere	X	
MANINI GABRIELE	Consigliere	X	
ROVANI GIACOMO	Consigliere	X	

Totale presenti: 9

Totale assenti: 3

ASSISTE Il Vice Segretario Comunale Dott. Marco Terzi il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

ASSUME LA PRESIDENZA Presidente del consiglio comunale Luisa Bacchini, che, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

ASSISTONO alla seduta i seguenti Assessori: SOTTILI ELISABETTA, BERNI SIMONA, VEZZANI NICOLA, NEGRI STEFANO



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 24 del 14/09/2020

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E RIDUZIONI PER L'ANNO 2020

Illustra il punto il responsabile del Servizio Associato dei tributi, dott. Spatazza Giacomo, con particolare riguardo alle recenti novità normative in materia di Tari introdotte da vari provvedimenti normativi a seguito dell'emergenza da Covid-19.

Il consigliere Visioli chiede un chiarimento in merito all'applicazione delle tariffe secondo le recenti direttive Arera. In particolare chiede se nel 2021 ciò comporterà un aumento delle tariffe e, se sì, in base a quali criteri.

Il dott. Spatazza afferma come non è detto che ci siano aumenti a partire dal prossimo anno. Cambia completamente il metodo di calcolo delle tariffe. Quello nuovo, assai complesso, potrebbe comportare differenze per le singole categorie: ci saranno probabili aumenti per le famiglie numerose per il diverso riparto dei costi del servizio. Sapere adesso quali saranno gli effetti di tale nuovo metodo non è possibile: non è detto che vi saranno aumenti che, nel caso, potranno comunque essere spalmati su tre anni, a partire dal 2021.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- con decreto legge n. 83 del 30/07/2020 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.190 del 30-07-2020) detto termine è stato prorogato al 15 ottobre 2020;
- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche.

VISTO CHE:

- l'art. 138, del d.l. n. 34 del 19/05/2020, ha abrogato l'art. 107, comma 4, del d.l. n. 18 del 17/03/2020, il quale fissava al 30 giugno 2020 il termine di approvazione delle tariffe della Tari, nonché l'art. 1, comma 683-bis, della legge n. 147 del 27/12/2013, il quale fissava al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi al prelievo sui rifiuti, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui ai punti seguenti;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23/12/2000, dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 24 del 14/09/2020

entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27/12/2006, dispone che: «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
- l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 17/03/2020, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 106 comma 3-bis della L. 77 del 17/07/2020, di conversione del d.l. 34 del 19/05/2020 ha differito al 30 settembre 2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

RICHIAMATI:

- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 15/12/1997 il quale disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 27/12/2013 il quale dispone che: «il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;
- l'art. 107, comma 5, del d.l. n. 18 del 17/03/2020, il quale ha disposto che «i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 15 luglio 2020 con il quale è stata fissata al 20 e 21 settembre 2020 la data per le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali;
- il decreto del Prefetto del 22 luglio 2020 ad oggetto: “Decreto di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni comunali di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 con eventuale turno di ballottaggio per domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020”;
- l'art. 38, comma 5 del d.lgs. 267/2000 che testualmente recita: “I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.”;

RITENUTO opportuno ai sensi dell'art. 107, comma 5, del d.l. n. 18 del 17/03/2020, confermare per l'anno 2020 le tariffe già approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 24 del 14/09/2020

n. 2 del 18/03/2019. dando atto che il PEF 2020 sarà approvato entro il 31 dicembre 2020, così come previsto dall'art. 107 citato;

CONSIDERATO che l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) con propria deliberazione n. 158 del 2020 ha previsto una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alla chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e facoltative, rinviando, tuttavia, ad un provvedimento successivo l'individuazione delle modalità di copertura del costo delle nuove riduzioni;

DATO ATTO che il Comune di Luzzara applica la tassa sui rifiuti (TARI tributo) disciplinata dalle disposizioni contenute nella Legge 147 del 27/12/2013 nonché dal Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 04/08/2014 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21/12/2017;

DATO ATTO inoltre che la deliberazione ARERA n. 158 del 2020, più sopra richiamata, con riferimento ai Comuni che applicano TARI tributo individua tre fattispecie di riduzione obbligatoria; in particolare:

- il punto 1.2 della deliberazione 158/2020 prevede per le attività indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell'Allegato A) alla medesima deliberazione, enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi adottati per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), di ridefinire - ai fini del calcolo della quota variabile - gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione Kd (che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alle singole tipologie di attività), sulla base dei giorni di chiusura stabiliti;
- il punto 1.3 della deliberazione 158/2020 prevede per le attività indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell'Allegato A) alla medesima deliberazione, enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi adottati per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), di ridefinire - ai fini del calcolo della quota variabile - gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando un fattore di correzione (a riduzione) pari al 25%;
- il punto 1.4 della deliberazione n. 158 del 2020, prevede per le tipologie di attività di utenze non domestiche indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell'Allegato A) alla medesima deliberazione, enucleate dal d.P.R. 158/99 che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati, che l'Ente territorialmente competente provveda all'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile secondo i criteri di cui ai precedenti commi 1.2 e 1.3.

PRESA VISIONE della nota del 06 giugno 2020 predisposta da Atersir (Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti) e Anci Emilia-Romagna che, in quanto di carattere meramente operativo, fornisce indicazioni in applicazione dell'attuale quadro normativo e regolatorio in materia di prelievo sui rifiuti;



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 24 del 14/09/2020

PRECISATO che tale nota ai fini dell'attuazione delle riduzioni sopra indicate per le utenze non domestiche specifica che, intervenendo sui coefficienti Kd delle categorie costrette alla chiusura, si determina in automatico una modifica di tutte le altre categorie di contribuenza, incluse quelle che non hanno subito danni dall'emergenza epidemiologica. Così operando, il costo delle riduzioni, sarebbe posto a carico del "sistema rifiuti". In tal modo tuttavia verrebbe meno la facoltà prevista dall'art. 107, comma 5, del d.l. n. 18 del 17/03/2020, ovvero la possibilità di approvare per il 2020 le stesse tariffe del 2019;

DATO ATTO che la predetta nota al fine di ovviare a tali effetti, indica che il Comune possa legittimamente attuare la prescrizione di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 158/2020, mediante una riduzione percentuale della quota variabile, in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Autorità, anche senza modificare l'articolazione tariffaria. Questa impostazione garantisce che la riduzione delle entrate tariffarie determinata dall'applicazione delle misure di tutela urgenti adottate con la suddetta deliberazione 158/2020 non comporti il trasferimento di oneri ulteriori alle utenze non interessate da dette misure. Così operando, tuttavia, è necessario allo stato attuale un intervento finanziario da parte dei Comuni, al fine di dare copertura alle minori entrate derivanti dalla deliberazione tariffaria;

PRESA VISIONE altresì della nota di approfondimento predisposta da IFEL del 31 maggio 2020 avente ad oggetto: "*La delibera ARERA n. 158/2020 nell'ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla Tari e sulla tariffa corrispettiva*" la quale conferma la possibilità per le amministrazioni comunali di introdurre ai sensi del comma 660 della Legge 147 del 27/12/2013 ulteriori riduzioni, rispetto a quanto previsto obbligatoriamente da ARERA, da finanziarsi con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni;

VISTO CHE:

- il Servizio Tributi dell'Unione dei comuni 'Bassa Reggiana' ha provveduto a quantificare la stima delle riduzioni obbligatorie previste dalla deliberazione ARERA n. 158/2020, nonché ad effettuare direttamente stime con riferimento ad ulteriori riduzioni facoltative ai sensi del comma 660 della Legge 147/2013 sopra richiamato;
- da tali stime relative al Comune di Luzzara emerge che:
 1. per quanto riguarda le utenze non domestiche che abbiano sospeso la propria attività a seguito di provvedimenti governativi o altri atti assunti dalle autorità competenti, di cui alle Tabelle 1/a, 1/b dell'allegato A alla deliberazione di ARERA, è stato stimato un costo di euro 6.520,00 per la riduzione della quota variabile della tariffa, proporzionale al periodo di chiusura per le utenze di cui alla Tabella 1/a della deliberazione ARERA n. 158/2020, e pari al 25% per le utenze di cui alla Tabella 1/b della medesima deliberazione;
 2. per quanto riguarda le utenze non domestiche "che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa", identificate dai codici ATECO dalla Tabella 2 della deliberazione ARERA n. 158/2020, è stato stimato un costo di euro 25.900,00 per la riduzione della quota variabile della tariffa, proporzionale al periodo di chiusura per le utenze di cui alla Tabella 2 della deliberazione ARERA n. 158/2020. A tal fine è necessario che il contribuente attesti al Servizio Tributi dell'Unione dei comuni "Bassa Reggiana" il periodo di chiusura, anche parziale, presentando entro il 30 novembre 2020 apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 24 del 14/09/2020

3. in relazione alle le utenze non domestiche, “identificabili da codice ATECO risultanti aperte, fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda”, è stato stimato un costo di euro 550,00 per la riduzione della quota variabile della tariffa, proporzionale al periodo di chiusura per le utenze di cui alla Tabella 3 della deliberazione ARERA n. 158/2020. A tal fine è necessario che il contribuente attesti al Servizio Tributi dell’Unione dei comuni “Bassa Reggiana” il periodo di chiusura, anche parziale, presentando entro il 30 novembre 2020 apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione n. 158/2020 di ARERA prevede sostanzialmente per i Comuni, in cui vige la TARI tributo, l’obbligo di ridurre la parte variabile della tariffa proporzionalmente al periodo di chiusura sino alla riduzione del 25 % per le attività sospese con codice ATECO rientrante nella Tabella 1/b allegata alla predetta deliberazione di ARERA;
- la deliberazione di ARERA n. 158/2020 prevede che, in relazione alle utenze non domestiche che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l’eventuale riapertura (es. Tabella 3 deliberazione ARERA n. 158/2020), spetti ad Atersir in qualità di EGATO (Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale, già ATO...) determinare i periodi di chiusura cui applicare le riduzioni sulla base dei criteri di cui ai commi 1.2 e 1.3 della deliberazione n. 158/2020;
- la nota del 06 giugno 2020 predisposta da Atersir (Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti) rimanda ai Comuni le scelte sui criteri di applicazione delle riduzioni per le utenze non domestiche che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l’eventuale riapertura, mediante la trasmissione formale ad Atersir, che sono tacitamente approvate e condivise in assenza di osservazioni dell’Agenzia entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione;

RILEVATO CHE:

- la decisione di prevedere riduzioni sulla quota variabile, aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie previste da ARERA, oltre a trovare una sua legittimazione nell’art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 27/12/2013, ha l’importante funzione di garantire le riduzioni a tutte le utenze non domestiche che hanno avuto periodi di chiusura, senza che si verifichino aumenti in relazione alle utenze non domestiche che hanno continuato l’attività;
- la conferma delle tariffe già deliberate per l’anno 2019, così come previsto dall’art. 107, comma 5, del dl n. 18 del 17/03/2020, presuppone che il costo delle riduzioni sia finanziato dal bilancio comunale, sia per quanto attiene a quelle obbligatorie previste dalla deliberazione ARERA, sia per quanto riguarda le ulteriori riduzioni decise dal Comune, introdotte ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013;

DATO ATTO che è volontà dell’Amministrazione Comunale intervenire in materia di riduzioni di Tassa Rifiuti a favore dei soggetti più colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dai



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 24 del 14/09/2020

successivi provvedimenti governativi adottati al fine di contrastarne la diffusione; in particolare le misure che l'Amministrazione Comunale intende adottare sono le seguenti:

- a) riduzione proporzionale della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi (Tabella 1/a, allegata alla deliberazione ARERA n. 158 del 2020);
- b) riduzione del 25 % della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che abbiano sospeso la propria attività a seguito di provvedimenti governativi o altri atti assunti dalle autorità competenti (Tabella 1/b, allegata alla deliberazione ARERA n. 158 del 2020);

il costo stimato per le riduzioni di cui ai punti a), b) è pari ad euro 6.520,00;

- c) riduzione della quota variabile della tariffa, proporzionale al periodo di chiusura per le utenze "che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa" di cui alla Tabella 2 della deliberazione ARERA n. 158/2020; a tal fine è necessario che il contribuente attesti al Servizio Tributi dell'Unione dei comuni 'Bassa Reggiana' il periodo di chiusura, anche parziale, presentando entro il 30 novembre 2020 apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- d) riduzione della quota variabile della tariffa, proporzionale al periodo di chiusura per le utenze "identificabili da codice ATECO risultanti aperte, fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda"; a tal fine è necessario che il contribuente attesti al Servizio Tributi dell'Unione dei comuni 'Bassa Reggiana' il periodo di chiusura, anche parziale, presentando entro il 30 novembre 2020 apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

il costo stimato per le riduzioni di cui ai punti c), d) è pari ad euro 26.450,00;

RITENUTO altresì opportuno prevedere, con riferimento alle riduzioni riportate ai punti c) e d) sopra indicati, che il contribuente attesti al Servizio Tributi dell'Unione dei comuni 'Bassa Reggiana' la sospensione della propria attività presentando entro il 30 novembre 2020 apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; l'esistenza di codici ATECO secondari o l'appartenenza a filiere produttive impedisce infatti di individuare puntualmente le tipologie di attività di utenze non domestiche che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione;

DATO ATTO che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche e per le utenze domestiche, che ammonta a complessivi euro 32.970,00 è finanziato con quota parte del contributo statale per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del d.l. 34 del 19/05/2020 mediante adozione di apposita variazione al bilancio di previsione 2020-2022 da adottarsi con proprio successivo atto;

TENUTO CONTO che, essendo le misure agevolative che l'Amministrazione Comunale intende adottare sono limitate all'anno di imposta 2020, si ritiene opportuno adottare le stesse con il presente atto avente natura regolamentare senza provvedere alla modifica del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 24 del 14/09/2020

RISCONTRATO che il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 48 del 21/12/2017 all'articolo 17 avente ad oggetto "Riscossione" prevede che: "Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:

- 30 settembre: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;
- 31 marzo: è liquidato saldo ed eventuale conguaglio relativo all'anno precedente."

RITENUTO opportuno, limitatamente al corrente anno 2020, prevedere due rate semestrali con scadenza rispettivamente al 31 ottobre 2020 e al 31 marzo 2021;

VALUTATO che, per consentire all'Ufficio Tributi dell'Unione dei comuni 'Bassa Reggiana' di recepire le autocertificazioni presentate entro il 30/11/2020 e di quantificare puntualmente tutte le riduzioni da applicare per le utenze non domestiche, è opportuno predisporre le due rate sulla base dei seguenti criteri:

- Prima rata: in relazione a tutte le utenze non domestiche sarà applicata una riduzione "provvisoria" pari al 25% della parte variabile della tariffa;
- Seconda rata: le riduzioni per utenze non domestiche saranno quantificate puntualmente, sulla base alle autocertificazioni prodotte, con eventuale conguaglio su quanto emesso in sede di prima rata;

RICHIAMATI:

- il comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. 201/2011 in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.";
- l'art. 106 comma 3-bis della L. 77 del 17/07/2020 di conversione del d.l. 34 del 19/05/2020, che ha differito al 30 settembre 2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 ed ha disposto che "limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre";

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 38, comma 5 del d.lgs. 267/2000, che il presente atto è urgente ed improrogabile, stante il termine ultimo di legge per la sua adozione fissato al 30 settembre p.v. dall'art. 106 comma 3-bis della L. 77 del 17/07/2020, di conversione del d.l. 34 del 19/05/2020 che ha fissato la medesima data quale termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 24 del 14/09/2020

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, formulato con verbale n. 59 del 27/08/2020, qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO CHE, sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri dei responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del TUEL, qui allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

Tutto ciò premesso,

Con voti favorevoli 6, contrari 0, astenuti 3 (Manfredini, Manini, Rovani) espressi per alzata di mano dai n. 6 consiglieri votanti su 9 consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1) **DI CONFERMARE** per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del dl n. 18 del 17/03/2020, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 18/03/2019, dando atto che il PEF 2020 sarà approvato entro il 31 dicembre 2020, così come previsto dal medesimo art. 107, comma 5;
- 2) **DI STABILIRE** esclusivamente per l'anno 2020 le seguenti ulteriori riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI):
 - a) riduzione proporzionale della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi (Tabella 1/a, allegata alla deliberazione ARERA n. 158 del 2020);
 - b) riduzione del 25 % della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che abbiano sospeso la propria attività a seguito di provvedimenti governativi o altri atti assunti dalle autorità competenti (Tabella 1/b, allegata alla deliberazione ARERA n. 158 del 2020);

il costo stimato per le riduzioni di cui ai punti a), b) è pari ad euro 6.520,00;

- c) riduzione della quota variabile della tariffa, proporzionale al periodo di chiusura per le utenze "che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa" di cui alla Tabella 2 della deliberazione ARERA n. 158/2020. A tal fine è necessario che il contribuente attesti al Servizio Tributi dell'Unione dei comuni "Bassa Reggiana" il periodo di chiusura, anche parziale, presentando entro il 30 novembre 2020 apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- d) riduzione della quota variabile della tariffa, proporzionale al periodo di chiusura per le utenze "identificabili da codice ATECO risultanti aperte, fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda". A tal fine è necessario che il contribuente attesti al Servizio Tributi dell'Unione dei comuni "Bassa Reggiana" il periodo di chiusura, anche parziale, presentando entro il 30 novembre 2020 apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 24 del 14/09/2020

il costo stimato per le riduzioni di cui ai punti c), d) è pari ad euro 26.450,00;

- 3) **DI PREVEDERE**, con riferimento alle riduzioni previste ai punti c) e d) sopra indicati, che il contribuente attesti al Servizio Tributi dell'Unione dei comuni "Bassa Reggiana" la sospensione della propria attività presentando entro il 30 novembre 2020 apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- 4) **DI DARE ATTO** che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche, che ammonta a complessivi euro 32.970,00 è finanziato con quota parte del contributo statale per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del d.l. 34 del 19/05/2020, mediante adozione di apposita variazione al bilancio di previsione 2020-2022 da adottarsi con proprio successivo atto;
- 5) **DI PREVEDERE**, con riferimento alle scadenze delle rate della tassa rifiuti, limitatamente al corrente anno 2020, due rate semestrali con scadenza rispettivamente al 31 ottobre 2020 e al 31 marzo 2021;
- 6) **DI DARE ATTO** che nella prima rata 2020, in relazione a tutte le utenze non domestiche, sarà applicata una riduzione "provvisoria" pari al 25% della parte variabile della tariffa e che, in sede di emissione della seconda rata 2020, le riduzioni per utenze non domestiche saranno quantificate puntualmente, sulla base alle autocertificazioni prodotte, con eventuale conguaglio su quanto emesso nella prima rata;
- 7) **DI DARE ATTO** ai sensi dell'art. 38, comma 5 del d.lgs. 267/2000, che il presente atto è urgente ed improrogabile, stante il termine ultimo di legge per la sua adozione fissato al 30 settembre p.v. dall'art. 106 comma 3-bis della L. 77 del 17/07/2020, di conversione del d.l. 34 del 19/05/2020 che ha fissato la medesima data quale termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;
- 8) **DI TRASMETTERE** il presente atto ad Atersir - Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti - per quanto di competenza;
- 9) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la deliberazione entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- 10) **DI INDIVIDUARE** quale responsabile del procedimento il Dott. Giacomo Spatazza – Funzionario Responsabile dell'Ufficio Unico dei Tributi dell'Unione "Bassa Reggiana";
- 11) **DI DICHIARARE**, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- 12) **DI DEMANDARE** al responsabile del servizio 'Programmazione finanziaria e controllo. Servizi amministrativi' l'adozione degli adempimenti necessari per dare esecuzione al



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 24 del 14/09/2020

presente atto, nonché l'adozione degli atti necessari e conseguenti al medesimo per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, ad oggetto: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

13) DI DICHIARARE infine il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 con separata votazione resa per alzata di mano con il seguente esito voti favorevoli 6, contrari 0, astenuti 3 (Manfredini, Manini, Rovani), al fine di riconoscere alle utenze interessate le riduzioni spettanti nella prossima emissione dei relativi avvisi di pagamento.



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 24 del 14/09/2020

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente del consiglio comunale
Luisa Baccuini

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Marco Terzi
